

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/10/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30326-stalking-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-nr-6417-del-17-febbraio-2010>

Autore: Tripolo Antonella

**Stalking: Cassazione Sezione V Penale Sentenza nr. 6417
del 17 febbraio 2010**

**CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza nr. 6417 del
17 febbraio 2010**

Stalking: quanti episodi sono necessari per integrare la reiterazione?

Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

.....

IL CASO

Così hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010), con una delle prime pronunce di legittimità riguardanti il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”), ex art. 612-bis c.p.

Nel caso di specie il GIP del Tribunale di Ravenna rigettava l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata dall’indagato.

A seguito di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale del riesame confermava il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, evidenziando come l’indagato si fosse reso autore non solo di vari reati (minacce, violenza privata e danneggiamento) commessi in epoca compresa fra il 2 gennaio ed il 21 febbraio 2009, ma anche di ulteriori condotte poste in essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.

In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima

fase di applicazione della norma, riguardi l’irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all’ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente.

Un altro degli aspetti che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. consiste nella reiterazione delle condotte persecutorie.

Le minacce e/o le molestie devono essere reiterate, seriali, devono cioè succedersi nel tempo, con la conseguenza che i singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall’ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).

Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, il difensore dell’indagato abbia proposto ricorso per cassazione, assumeva, infatti, che gli episodi precedenti l’entrata in vigore della norma incriminatrice non potevano essere presi in alcuna considerazione, con la conseguenza che le due sole condotte del 25 e 26 febbraio 2009 non erano suscettibili di integrare il delitto di atti persecutori, data la natura abituale dello stesso.

Sotto diverso profilo, quello dell’adeguatezza della misura, il difensore evidenziava altresì che le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con la più lieve misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introdotta dall’art. 282-ter c.p.p..

La Suprema Corte, osservando come il termine “reiterare” denoti la **“ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza”**, rigettava il ricorso presentato dal difensore dell’indagato ed enunciava il principio di diritto in base al quale anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono idonee a costituire la reiterazione cui l’art. 612-bis c.p., subordina la configurazione della materialità del fatto.

Anche la censura mossa dal difensore in punto di adeguatezza della misura cautelare è stata ritenuta infondata dalla Corte, che ha sottolineato come l’impugnata

motivazione del tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, fosse ineccepibile e diffusa, posto che nella stessa risultano evidenziati i numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato, che ne rivelano la capacità a delinquere la tendenza all'uso della violenza. Per questi motivi il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

CHE COS'E' LO STALKING

Tecnicamente è stato definito "atto persecutorio", etimologicamente deriva dal verbo inglese to stalk (fare la posta, cacciare in appostamento). Si tratta di un reato penale nuovo per il nostro sistema giuridico che all'estero trova già applicazione in diverse nazioni. Il bene giuridico tutelato dal legislatore si ravvisa, in primo luogo, nella libertà morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell'individuo.

La prima definizione della sindrome risale al 1998 quando l'australiano Meloy definì lo stalking come un comportamento ostinato di ossessivo inseguimento o molestia nei confronti di una persona che quindi si sente minacciata, mentre secondo Tjaden e Thoennes "lo stalking si riferisce generalmente al comportamento molesto o minaccioso che un individuo adotta in maniera ripetitiva, come il seguire una persona, comparire in casa sua o nel suo posto di lavoro, compiere molestie telefoniche, lasciare messaggi scritti o oggetti, o danneggiare le proprietà della vittima". Galeazzi e Curci (2001) del Dipartimento di Patologia

Neuropsicosensoriale dell'università di Modena hanno coniato il termine di "molestatore assillante" e propongono la seguente definizione: "...un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca, di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi...".

I criminologi conoscono oramai da tempo il fenomeno del "molestatore assillante". Già nei primi del '900 infatti, lo psichiatra de Clèrambault aveva descritto una tipologia di soggetti con disturbi mentali che assediavano le loro prede con finalità

sessuali, incuranti del loro diniego, in un quadro di vero e proprio delirio di passione erotica e di gelosia.

Il campo d'azione dello Stalking non ha ormai più confini. Se è vero che il fenomeno trova un'annosa serie di precedenti in campo psichiatrico là dove le molestie da parte di pazienti sono manifestazioni di uno specifico disturbo psicopatologico che evidenzia una sofferenza profonda e una disperata ricerca di relazioni interpersonali, oggi il problema si propone anche in assenza di qualsiasi precedente psicopatologico come risposta a situazioni e problemi di natura relazionale: dal partner che non accetta la separazione, al soggetto che ritenendo di aver subito ingiustamente un torto cerca una vendetta. E' importante, quindi, leggere lo stalking non solo dal punto di vista psicopatologico, ma dare rilevanza ad aspetti che vedono lo stalking come patologia relazionale prestando una forte attenzione alle dinamiche comunicative che sono alla base dell'agire dello stalker.

CARATTERISTICHE E FORME DI STALKING

Il fatto che solo da pochi anni si stia cercando di arginare il fenomeno in seguito al riconoscimento dei problemi ad esso legati, non significa che lo stalking non abbia origini antichissime. All'interno del fenomeno della dipendenza affettiva, spesso la persona dipendente attua una serie di comportamenti che potrebbero ravvisare molte analogie con i comportamenti tipici del fenomeno dello "stalking". Secondo Galeazzi e Curci il fenomeno dello stalking necessita della presenza di tre elementi:

- 1- La presenza di un attore o stalker che investe di un intensa fissazione ideo-affettiva una determinata vittima ;
- 2- Un comportamento ripetitivo e persistente nel tempo avente carattere di sorveglianza, di controllo e di ricerca di contatto ;
- 3- La vittima, detta stalking victim, che percepisce a livello personale come invadenti e sgraditi tali comportamenti, vivendoli come delle minacce alla propria persona e sviluppando un senso di ansia, di paura e altre problematiche psicologiche.

La maggioranza di stalker sono di sesso maschile ad attuano tali comportamenti tendenzialmente per recuperare condizioni che, per varie ragioni, non sono più presenti o realizzabili.

Il comportamento di stalking viene messo in atto per varie ragioni, quali:

- -Recuperare una relazione ;
- -Vendicarsi dei torti subiti o presunti;
- -Ingestibile dipendenza affettiva.

A volte l'entità del fenomeno è anche associata a disturbi di personalità presenti nel molestatore. Molti studiosi ritengono che il fenomeno non possa essere studiato tenendo conto solo del molestatore ma vada studiata la relazione di coppia che è una variabile importante nel fenomeno dello stalking.

Diverse sono le tipizzazioni proposte circa le forme di condotte moleste, ma in questa sede ci riferiamo alle tre macro categorie elaborate dal Modena Group on Stalking che sono:

-**COMUNICAZIONI INTRUSIVE**, che includono tutti i comportamenti con scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, tanto relativi a stati affettivi amorosi che a vissuti di odio, rancore o vendetta. I metodi di persecuzione adottati, di conseguenza, sono forme di comunicazione con l'ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, mms, e-mail o perfino graffiti o murales.

-**CONTATTI INDESIDERATI**, che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo diretto, quali ad esempio raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, spiare, pedinare o sorvegliare, che mediante comportamenti di confronto diretto , quali violazioni di domicilio, visite sul luogo di lavoro, minacce, aggressioni violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.

-**COMPORTAMENTI ASSOCIATI** che consistono nell'ordine o cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla, far recapitare cibo o altri oggetti all'indirizzo della vittima anche a tarda notte, oppure la

cancellazione di servizi quali l'elettricità o la carta di credito all'insaputa della vittima.

COMPORTAMENTI DELLO STALKER

Secondo Meloy, un inseguitore ossessivo è una persona che mette in atto un tipo di comportamento anormale a lungo termine di minaccia o molestia diretta ad uno specifico individuo. Sussiste la minaccia nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in modo tale da turbare in modo grave la tranquillità della vittima stessa. La molestia, invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterata in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona media. Di fatto nella maggior parte degli studi su una serie di molestatori il contatto telefonico è stato il mezzo di molestia preferito, e i comportamenti di sorveglianza e spionaggio sono solo un elemento dell'ampio repertorio comportamentale di questi soggetti. Lo stalker è caratterizzato da un senso infantile di onnipotenza che trova un rinforzo positivo nelle incursioni e agli appostamenti e inseguimenti, ma anche e soprattutto all'angoscia della vittima. Una classificazione basata su 168 stalker è stata elaborata in Australia da Mullen, Pathè e Pursell. La ricerca suddivide gli stalker in cinque categorie:

1-IL RISENTITO: lo stalker tende a seguire i propri bisogni e a negare la realtà, pensa di essere sempre nel giusto e sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo considerando giustificati i propri comportamenti, dai quali trae confortanti sensazioni di potere e di controllo, che hanno poi l'effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare.

2-IL BISOGNOSO D'AFFETTO: lo stalker è alla ricerca di una relazione e di attenzioni nell'ambito dell'amicizia o dell'amore e questa richiesta affettiva è diretta ad un partner idealizzato. Il suo comportamento è alimentato dalla voglia di avere un legame fisico o emotivo stabile con un'altra persona che si ritiene possa aiutarlo, attraverso la relazione desiderata, a risolvere la propria mancanza di amore o affetto,

ad uscire dalla solitudine. Questa categoria include anche la forma definita delirio erotomane o Sindrome di Clérambault, in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e lo/la stalker tende a leggere nelle risposte della vittima un desiderio a cui lui/lei resiste. Il bisogno di amore si fonda su una fissazione totalizzante: l'idea di un rifiuto, vissuto come un intollerabile attacco all'Io, diviene inaccettabile.

3-IL CORTEGGIATORE INCOMPETENTE: lo stalker non riesce ad entrare in sintonia con il partner desiderato a causa della sua incapacità nell'approcciare e nell'intrattenere dei rapporti interpersonali con persone dell'altro sesso. Il suo comportamento è connaturato dall'utilizzo di avances opprimenti, esplicite e allorché non riesca a raggiungere i risultati sperati, anche maleducate, aggressive, manesche.

4-IL RESPINTO: lo stalker diventa tale come reazione ad un rifiuto e seppur consapevole del fatto che insistenze, minacce, pedinamenti, aggressioni, denunce e rappresaglie hanno l'effetto di peggiorare il suo rapporto con l'oggetto amato tuttavia non desiste, anzi da' vita ad una sorta di escalation.

5-IL PREDATORE: lo stalker ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima. Il suo comportamento consiste nel pedinare, inseguire, spaventare, torturare la "preda": la paura, infatti, eccita questo tipo di stalker.

FENOMENO IN ITALIA

Attualmente in Italia, è l'Osservatorio Nazionale Stalking (O.N.S) che sta svolgendo una ricerca volta a individuare l'incidenza del fenomeno. Gli obiettivi della ricerca sono quattro:

1-Ottenere un livello globale di notizie sulle peculiarità socio-anagrafiche di coloro che subiscono le persecuzioni e di coloro che le attuano;

2-Osservare eventuali variabili correlate ai legami di conoscenza esistenti tra autore e vittima ;

3-Rappresentare l'incidenza, la frequenza e la natura del fenomeno;

4-Evidenziare gli esiti psico-sociali del fenomeno.

Il campione è di 7800 soggetti, 50% donne e 50% uomini.

Dai risultati emerge che l'incidenza nazionale del comportamento persecutorio è del 21%. In particolare, come già riscontrato nella ricerca americana, tra tutte le vittime del fenomeno il 78% di esse è di sesso femminile, mentre solo il 22% delle vittime sono uomini.

Altro elemento interessante è il rapporto delle vittime adolescenti con lo stalker perché più della metà delle donne (58%) sono state, durante il periodo adolescenziale, vittima delle molestie assillanti del loro partner. Per concludere lo stalking assume un significato rilevante per quanto riguarda la connotazione criminologica: oltre il 5% degli omicidi in Italia hanno avuto come precedente atti di stalking ed il trend è in continuo aumento.

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE SULLA VITTIMA.

Purtroppo i comportamenti di stalking possono essere protratti a lungo con conseguenze psicologiche negative principalmente per la vittima, ma anche per chi agisce e, talvolta, per chi lo osserva. La vittima, per quanto possa essere breve il periodo in cui viene perseguitata, rischia di conservare a lungo delle vere e proprie ferite. In base al tipo di atti subiti e alle emozioni sperimentate possono determinarsi stati d'ansia e problemi di insonnia o incubi, ma anche flashback e veri e propri quadri di Disturbo Post Traumatico da Stress.

L'impatto deleterio delle Molestie Assillanti è stato costantemente rilevato negli studi clinici di vittime di stalking. La maggior parte delle vittime di stalking intervistate deve apportare significative modificazioni al loro stile di vita: restringono le proprie attività sociali e riducono l'impegno lavorativo o smettono addirittura di lavorare a causa degli sconvolgimenti provocati dalle incessanti intrusioni dei molestatori. In effetti, le vittime non di rado adottano provvedimenti di ogni tipo per porre fine alla persecuzione del molestatore (per esempio ottenendo un cambiamento ufficiale del nome, modificando il proprio aspetto fisico, cambiando l'automobile). Le vittime,

durante e in seguito alle molestie assillanti, hanno sicuramente un forte bisogno di supporto morale e sostegno psicologico. In loro l'ansia cresce ai massimi livelli, specie nel momento in cui hanno timore a confidarsi con qualsiasi persona cara per la paura di reazioni impulsive che esse possono avere o per il timore di qualche rappresaglia da parte del molestatore. Possono poi emergere disturbi ancora più gravi sia di tipo psichiatrico che fisico: la vittima può sviluppare manie di persecuzione o addirittura possono insorgere veri e propri disturbi psicotici: non raramente la vittima soffre di depressione, disturbi del sonno, insicurezza e, nei casi più gravi, si giunge al tentato suicidio.

A livello sociale, la vittima si isola sempre più, allontanando la solidarietà che poteva esserle offerta dalle persone vicine e radicando ulteriormente la posizione di solitudine e vulnerabilità. Inoltre, un ulteriore trauma psicologico risiede nel dover riconoscere un nemico, o quantomeno una persona sgradita, in colui che probabilmente era stato amante o semplicemente amico. Ciò rappresenta *“una lesione... della straordinaria facoltà propria dell’essere umano consistente nella capacità di fidarsi degli altri e di creare, sulla base di tale premessa, legami sociali significativi”*. Nel trattamento delle vittime è necessario affrontare i sintomi post-traumatici, i disturbi possono permanere anche quando lo stalking è terminato. E' importante che il trattamento avvenga parallelamente alla messa in atto delle strategie pratiche anti-molestie e che sia compiuto ogni sforzo possibile per mantenere o ristabilire il sostegno sociale delle vittime e per ridurre il più possibile gli stress secondari (per esempio problemi economici o problemi abitativi) che possono ostacolare la guarigione. Per questo tipo di reato di cui la donna è frequentemente vittima, risulta difficile conoscere l'esatta incidenza; in generale, la maggior parte dei ricercatori stima che di tutte le violenze commesse quelle denunciate varino dal 5% al 50%. Tra i motivi della mancata denuncia è stata evidenziata, nella vittima, la presenza di imbarazzo e vergogna, il timore dei pregiudizi, il desiderio di dimenticare la violenza subita, la paura di vendette da parte dello stalker, la paura di reazioni

negative da parte del marito.

LO STALKING NEL CODICE PENALE

In Italia la Giurisprudenza ha svolto per lungo tempo un ruolo di supplenza rispetto al Legislatore nell'elaborazione dei precetti giuridici e delle relative sanzioni, richiamandosi principalmente ai generali principi dell'ordinamento che tutelano la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona umana. Lo stalking è ritenuto una violazione dei diritti umani ed assume rilevanza nell'ottica del risarcimento del danno, o meglio, del danno esistenziale, quale voce di danno che rifacendosi all'art. 2 della Costituzione impone la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Per pervenire ad una qualificazione giuridica delle molestie si è proceduto attraverso un'analisi sulla gravità e sull'idoneità offensiva dei fatti addebitati alla luce dei diritti fondamentali della persona come il diritto all'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), il diritto alla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione). Nella seduta del 14 novembre 2008 la Commissione di Giustizia della Camera ha approvato il testo che sanziona penalmente lo stalking, adottando il testo unificato “misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”. L'art. 1 del menzionato testo ha introdotto l'articolo 612- *bis* (Atti persecutori) inserito nel codice penale, al Libro II Dei delitti in particolare, Titolo XII Dei delitti contro la persona, Capo III Dei delitti contro la libertà individuale, sezione III dei Delitti contro la libertà morale. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato

timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile, di una donna incinta ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 c.p. ovvero se il fatto è commesso con armi, da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio". Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. I singoli accadimenti vanno contestualizzati e valutati collettivamente osservandoli nella cornice dell'intera durata dell'iter di molestie. Oltre alla punizione del colpevole, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, danno che può essere patrimoniale (quale quello derivante dal danneggiamento dei beni), biologico (derivante da lesioni sulla persona della vittima), ed altresì esistenziale (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità) ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2059 codice civile e art.185 codice penale. Poiché non codificate, sono tante e di diverso genere, le condotte che possono integrare gli estremi del nuovo reato di Atti persecutori e molte le figure di reato che lo stalker può porre in essere ai danni della propria vittima: l'ingiuria (art. 594 c.p.), la

diffamazione (art. 595 c.p.) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (art. 635 c.p.) le lesioni personali (art. 582 c.p.) fino ad arrivare all'omicidio (art. 575 c.p.) inoltre è importante evidenziare che il fenomeno è in crescita ed alti tipi di stalking stanno invadendo la società.

DOTT.SSA TRIPOLI ANTONELLA